





Maria Cristina BALDINI



Regolamento (CEE) nr.2081/92 del 14/07/1992, Articolo 2

+

Accordo di Lisbona del 31/10/1958, Articolo 2

-il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e - la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute <u>essenzialmente</u> o <u>esclusivamente</u> all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata



Marchio



Codice di Proprietà Industriale D.lgs 10 febbraio 2005 nr. 30. Art. 7



Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, comprese i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, perché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese.



- Identifica la provenienza di un prodotto da un luogo preciso (chiunque lo immetta sul mercato)

La ragione della protezione è nel fatto che il prodotto trae da tale origine un particolare carattere, oggettivamente ravvisato nell'ambiente naturale ed umano di produzione

Marchio

- Identifica uno specifico prodotto come proveniente da un determinato produttore, quale che sia la sua origine geografica

La ragione della protezione è nel fatto che il prodotto è distintivo di un certo produttore

- Identifica la provenienza di un prodotto da un luogo preciso (chiunque lo immetta sul mercato)

La ragione della protezione è nel fatto che il prodotto trae da tale origine un particolare carattere, oggettivamente ravvisato nell'ambiente naturale ed umano di produzione

Marchio collettivo

- Oltre ad identificare il prodotto ed il suo produttore, svolge una funzione garantista

La funzione del marchio resta comunque quella di distinguere un prodotto e non di descriverlo

E' uno strumento già in uso in ambito sociale prima della registrazione che ne sancisce unicamente la tutelabilità giuridica

Marchio

E' oggetto di un diritto assoluto che sorge con la registrazione



Il legislatore richiede il deposito del Regolamento che deve necessariamente prevedere una struttura associativa aperta

Marchio

UIBM può rifiutare la registrazione quando "i marchi richiesti possono creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione" (4° comma Art. 11 Codice Proprietà Industriale)



D.Lgs 19 marzo 1996 nr. 198 in tema di "adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni dell'Accordo TRIPS"



Art. 31 – definisce le indicazioni geografiche e nel dettare la protezione concessa specifica "salvi i diritti di marchio anteriore acquisiti in buona fede"



La legge sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma" non vieta l'associazione del toponimo "Parma" al prodotto "prosciutto cotto" (Trib. Parma 15/01/1999)



Legge 13 febbraio 1990 nr. 26
Tutela della denominazione di origine
"Prosciutto di Parma."



Art. 8 – L'uso delle denominazioni geografiche riferendosi ai comuni compresi nella zona tipica di cui all'art. 2 ... è vietato nella ditta ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri la utilizzazione da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della Legge 4/06/70 nr. 506



Soggetti diversi che producono prodotti concorrenti e che hanno tutti il diritto di usare la stessa Denominazione di Origine possono riunirsi in un <u>Consorzio</u> e registrare, a nome del Consorzio, un marchio collettivo



prodotti recanti la DOP

prodotti recanti la DOP + marchio collettivo del Consorzio



"... La deroga al divieto di registrabilità di un segno descrittivo in quanto geografico presente per i segni che, evocando una delle zone indicate dall'Art. 2 della Legge nr. 26/90, siano stati utilizzati dall'imprenditore interessato alla registrazione in epoca precedente all'entrata in vigore della Legge 506/70, non è applicabile a favore del successore a titolo particolare del preutente" (Corte Cassazione 06/12/00 nr. 15490)



Grazie

